



Legge 13 Marzo 1919 N.4.

(Legge sull'amnistia ed indulto)

Art. 1.

- E' concessa amnistia e cessano gli effetti penali delle precedenti condanne per tutti i reati commessi fino alla data del presente Decreto, rientranti nella competenza di qualsiasi autorità giudiziaria o corpo deliberante, rispetto ai quali la pena comminata od inflitta, secondo le disposizioni del Codice Penale o di qualsiasi altra legge o regolamento della Repubblica, sia soltanto pecuniaria o, se sia anche restrittiva della libertà personale, non superi un anno di prigionia.

Art. 2.

- Per tutti gli altri reati, commessi fino alla data del presente Decreto e non compresi nell'amnistia di cui al precedente articolo, le pene inflitte o da infliggersi se superiori ad un anno di prigionia sono ridotte di un quarto; per modo però che la riduzione in ogni caso non sia inferiore ad un anno.

Art. 3.

- Nel caso di concorso di reati e di pene l'amnistia di cui all'art.1 si applica distintamente a ciascun reato; mentre per l'indulto, di cui all'art.2, la riduzione si computa sul complesso delle pene cumulate a norma di legge.

Art. 4.

- Rimangono ferme le disposizioni dell'art.6, n.7 e 8 della Legge sul casellario giudiziario. (1) Nei certificati penali da rilasciarsi dalla Cancelleria del Tribunale Commissariale, non sarà fatta menzione delle condanne a pene pecuniarie od alla prigionia non superiore a tre mesi, riportate per reati commessi fino alla data del presente Decreto, nonchè di qualunque altra condanna e pena che non oltrepassi i sei mesi di prigionia, quando dall'ultimo reato commesso siano trascorsi non meno di dieci anni.

Art. 5.

- L'amnistia e l'indulto non danno diritto alla restituzione delle cose confiscate nè al rimborso delle somme comunque pagate all'erario dello Stato a titolo di pena pecuniaria, spese giudiziarie e processuali e tassa di sentenza.

Art. 6.

- Le disposizioni della presente Legge sono applicabili anche ai reati perseguibili a querela di parte. (2) Rimangono integri e salvi i diritti e le azioni civili competenti alle parti lese o danneggiate ed ai terzi.

(1) S. pag.97.

(2) R. pag.444.